

VIDEOFISCO DEL 10 aprile 2019

**Dichiarazione dei redditi:
termini, modelli, novità, Mod. 730,
redditi persone fisiche**

A cura di Andrea Bongi e Fabrizio G. Poggiani

MODELLO 730/2019: LE NOVITÀ

a cura di Andrea Bonghi
ODCEC Pistoia



Modello 730 precompilato

A partire dal 15 aprile, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

Quando si presenta il 730 precompilato:

- 📅 entro il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all' Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
- 📅 entro il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d'imposta.

Quando e come si presenta il 730 ordinario:

- ☐ entro il 7 luglio al proprio sostituto d'imposta;
- ☐ entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.

Abbonamenti trasporto
pubblico (fino a 250 €)

Assicurazioni per eventi
calamitosi

Spese sostenute per
acquisto strumenti o
sussidi per DSA

Spese istruzione:
Aumentato a 786 € per
studente il limite spesa
per detrazione 19%

Conferma bonus
verde

Ristrutturazioni:
comunicazioni ENEA
per alcuni interventi

Risparmio
energetico:
Nuove tipologie di
interventi agevolabili

I nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

a cura di Andrea Bonghi

ieri



1984	Visentini Ter
1989-90	Coefficienti di congruità dei ricavi e di reddito
1991	Coefficienti presuntivi di ricavi e di reddito
1989-90	Minimum Tax

oggi



1995	Parametri
1998	Studi di settore

domani



2017	Indice Sintetico di Affidabilità
------	----------------------------------

Articolo 9 bis del DL n. 50 del 2017

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'AF, **anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali**, sono istituiti INDICI sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Gli INDICI, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, **rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente**, anche al fine di consentire a quest'ultimo, **sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti**, l'accesso al regime premiale.

L'addio agli sds e ai parametri

- *Non si applicano i parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della L. 549/1995, e gli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis e 62-sexies del D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993, nei confronti dei soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, come disposto dal comma 18 dell'articolo 9-bis, del D.L. 50/2017, convertito con la L. 96/2017, a partire dall'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018.*

Isa- I RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 9-bis del D.L. 50/2017
Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
Articolo 1, comma 931 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)
Rinvio dell'applicazione dei nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Decreto del MEF 23 marzo 2018
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche (69 modelli Isa).
Decreto del MEF 28 dicembre 2018
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche (106 modelli Isa).
Provvedimento direttore Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 (Prot. n. 23721/2019)
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.
Provvedimento direttore Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 (Prot. n. 23723/2019)
Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2019.
Provvedimento direttore Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2019 (Prot. n. 38513/2019)
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Il processo di costruzione dei nuovi ISA



I modelli di business (MoB)

la rappresentazione della struttura della catena del valore alla base del processo di produzione del bene o del servizio e sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di impresa (produzione, logistica, commerciale).

I MoB dell'iSA AK05U

MoB 1 - Professionisti che in genere erogano prestazioni remunerate non a forfait (esclusa la consulenza del lavoro) (Numerosità: 9.763)

L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti

MoB 2 - Professionisti che in genere erogano gruppi di prestazioni remunerate a forfait (Numerosità: 4.798)

L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti

MoB 3 - Professionisti che in genere si avvalgono di dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 12.737)

L'attività è generalmente esercitata in forma individuale ed è rivolta ad una pluralità di committenti

MoB 4 - Professionisti che in genere svolgono attività diversificate (remunerate a forfait e/o non a forfait) (Numerosità: 17.056)

L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti

MoB 5 - Professionisti che in genere affidano a terzi prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale (Numerosità: 6.071)

I contribuenti appartenenti a questo modello organizzativo si caratterizzano per la significativa esternalizzazione delle attività professionali in termini di incidenza delle somme corrisposte a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività sul totale delle spese sostenute per l'esercizio della professione. In genere l'attività è esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti

MoB 6 - Professionisti che in genere svolgono l'attività per il committente principale non operando prevalentemente presso il suo studio e/o struttura (Numerosità: 5.406)

L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori

I MoB dell'iSA AK05U (segue)

MoB 7 - Professionisti che svolgono l'attività prevalentemente presso lo studio e/o struttura del committente principale (Numerosità: 7.552)

L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori

MoB 8 - Professionisti che in genere erogano servizi di consulenza del lavoro (Numerosità: 268)

L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti

MoB 9 - Studi professionali in genere più strutturati (Numerosità: 8.838)

Si tratta di contribuenti che in genere operano in forma individuale, caratterizzati da una struttura più articolata in termini di personale addetto all'attività e da una significativa presenza di somme corrisposte a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale


MoB 10 - Professionisti che in genere operano in forma collettiva (Numerosità: 5.483)

La territorialità negli ISA

Le principali analisi di natura territoriale che entrano in gioco nella costruzione dei nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale possono essere riassunte come segue:

1. Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef;
2. Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari;
3. Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Processo costruzione ISA




SOFTWARE DI SUPPORTO

5. L'AE mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi **programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l'applicazione degli INDICI**, nonché gli **elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli INDICI**.

L'indice sintetico di affidabilità

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ

è la media semplice di una serie di indicatori elementari.



INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ

Indicatori che valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento. Il loro valore è calcolato su una scala da 1 a 10.

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA

Indicatori di grave incongruenza e indicatori riferibili a situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere «anomalo» rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento. Il loro valore varia da 1 a 5.

Come si arriva al punteggio sintetico

Punteggio sintetico di affidabilità fiscale (da 1 a 10)	
Media aritmetica semplice dei seguenti indicatori:	Indicatori di affidabilità (sempre presenti; valori da 1 a 10)
	Indicatori di anomalia (presenza eventuale; valori da 1 a 5; 1 quando anomalia grave)

Gli Indicatori di affidabilità

Tali indicatori individuano l'attendibilità del contribuente in relazione ai rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale che lo caratterizzano rispetto a quelli tipici del settore e/o del modello organizzativo di suo riferimento.

Al primo gruppo appartengono gli indicatori elementari di affidabilità che riguardano:

- le stime dei ricavi e del valore aggiunto per addetto e del reddito;
- l'attendibilità di rapporti che esprimono aspetti della gestione tipica dell'attività;
- l'esito delle verifiche e/o degli accessi brevi subiti dal contribuente.

Gli indicatori elementari di affidabilità

Gli indicatori elementari di affidabilità nei 175 modelli Isa 2019
Ricavi per addetto
L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare di ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
Valore aggiunto per addetto
L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto.
Reddito per addetto
L'indicatore misura l'affidabilità del reddito che un'impresa realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.
Durata e decumulo delle scorte
L'indicatore "Durata e decumulo delle scorte" è un indicatore composito costituito dalla media semplice dei punteggi dei due indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle scorte".
Durata delle scorte
L'indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.
Decumulo delle scorte
L'indicatore di "Decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso dell'anno.
Compensi per addetto (professioni)
L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.

Gli indicatori elementari di anomalia

3. Gli indicatori elementari di anomalia

Il secondo gruppo di indicatori che possono partecipare alla formazione del punteggio di sintesi sull'affidabilità fiscale del contribuente è costituita invece dai c.d. indicatori elementari di anomalia.

Gli indici appartenenti a questa seconda categoria hanno il compito di segnalare eventuali profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento oppure possono evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate dal contribuente nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli Isa, o tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d'imposta.

Indicatori di anomalia

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA



individuano

- situazioni atipiche sotto l'aspetto contabile e gestionale
- disallineamenti tra dati ed informazioni presenti in diversi modelli di dichiarazione ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne

Indicatori di anomalia - segue

Alcuni indicatori elementari di anomalia sono stati costruiti tenendo conto dei criteri utilizzati per l'invio delle **comunicazioni di anomalia** da Studi di Settore e dei criteri impiegati per individuare i **filtri** nelle diverse fasi della metodologia.

Gli indicatori elementari di anomalia rientrano nel calcolo dell'indice di affidabilità solo quando l'anomalia è presente.

Il punteggio degli indicatori elementari di anomalia varia tra 1 e 5.



I settori dove operano gli indicatori di anomalia

SOSE 



INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA

GESTIONE CARATTERISTICA (13)

- Incidenza dei costi residuali di gestione
- Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo
- Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) negativo
- Corrispondenza delle rimanenze finali con il modello IRAP
- Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze
- Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative rimanenze
- Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93 comma 5 con le relative rimanenze
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze
- Valorizzazione delle rimanenze finali o esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93
- Copertura delle spese per dipendente
- Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti
- Margine operativo lordo negativo

GESTIONE BENI STRUMENTALI (3)

- Incidenza degli ammortamenti
- Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria
- Assenza del valore dei beni strumentali

REDDITIVITÀ (3)

- Reddito operativo negativo
- Risultato ordinario negativo
- Reddito negativo per più di un triennio

GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA (3)

- Incidenza degli oneri finanziari netti
- Incidenza degli oneri straordinari
- Incidenza degli accantonamenti

ATTIVITÀ NON INERENTI

- SONO SPECIFICI DI OGNI SETTORE ISA.




**Rappresenta il posizionamento di ogni contribuente in termini di affidabilità dei suoi comportamenti fiscali.
E' una media semplice di indicatori elementari.**

Gli indicatori elementari prendono in considerazione:

- ✓ la plausibilità dei ricavi, del valore aggiunto e del reddito
- ✓ l'affidabilità dei dati dichiarati
- ✓ le anomalie economiche



Il valore dell'indice sintetico assegnato al contribuente è compreso tra 1 e 10.



9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli INDICI, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.

Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'IVA.

Ai fini dell'IVA, **salva prova contraria**, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

**DICHIARAZIONE
ULTERIORI
COMPONENTI
POSITIVI**

**EFFETTI SU
AFFIDABILITA' E
PREMIALITA'**

I riflessi IVA dell'adeguamento

SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale	RQ80	Maggiori corrispettivi	Imposta
		¹ 10.000,00	² 2.200,00

Assoggettamento agli ISA in tre step

I TRE STEP PER LA VERIFICA DELL'ASSOGGETTAMENTO AGLI ISA	
<p>1° step: Ammontare annuo ricavi/compensi</p>	Niente Isa se pari o superiore a euro 5.164.569
<p>2° step: Attività prevalente/i esercitata/e</p>	Verificare se per la stessa/e risulta approvato uno specifico modello Isa
<p>3° step: Cause di esclusione</p>	Verificare l'esistenza o meno di una causa di esclusione dall'applicazione dei nuovi Isa

Cause di esclusione dagli ISA

- a) i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- b) i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, di ammontare superiore ad euro 5.164.569.
- d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività;
- e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- f) i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

Cause di esclusione - segue

- g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'Isa e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello Isa approvato per l'attività esercitata;
- h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 11/2017;
- i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 11/2017;
- l) le imprese sociali di cui al D.Lgs. 121/2017;
- m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'Isa AG72U;
- o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'Isa AG77U.

Periodo di non normale svolgimento attività (esempi)

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;
- f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata a condizione che le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa;
- g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h) nel caso di eventi sismici che abbiano reso totalmente o parzialmente inagibili i locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo o abbiano causato danni rilevanti alle scorte di magazzino o reso impossibile per il contribuente accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

Le imprese multiattività

Supponiamo che una impresa abbia conseguito nell'anno 2018 ricavi complessivi per euro 1.000.000 così suddivisi:

- Ricavi derivanti dall'attività X (Isa AM01U) 250.000 (25%)
- Ricavi derivanti dall'attività Y (Isa AM02U) 650.000 (65%)
- Ricavi derivanti dall'attività Z (Isa AD02U) 100.000 (10%).

In una tale situazione il contribuente, pur essendo escluso dall'applicazione degli Isa, dovrà compilare il modello Isa AM02U relativo all'attività prevalente per ricavi (65% del totale) indicando però nello stesso i dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata.

Nell'esempio di cui sopra il prospetto Imprese multiattività dovrà essere compilato come segue:

Imprese multiattività	1	Prevalente	ISA	AM02U	Ricavi	650.000,00
	2	Secondaria	CODICE ATTIVITÀ	472200	Ricavi	250.000,00
	3	Aggi o ricavi fissi			Ricavi	,00
	4	Altre attività			Ricavi	100.000,00


BENEFICI PREMIALI ISA

11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli INDICI, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) **l'esonero** dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- b) **l'esonero** dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c) **l'esclusione** dell'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724 del 1994), anche ai fini di quanto previsto al [secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del DL n. 138 del 2011](#);
- d) **l'esclusione** degli accertamenti «analitico-induttivi» di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dPR n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del dPR n. 633 del 1972;
- e) **l'anticipazione** di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del dPR n. 600 del 1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del dPR n. 633 del 1972;
- f) **l'esclusione** della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del dPR n. 600 del 1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

12. Con **provvedimento del direttore dell'AE** sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

I vari livelli di premialità



Regimi premiali a confronto

REGIME PREMIALE NUOVI ISA E STUDI DI SETTORE A CONFRONTO:	
<i>indicatori sintetici affidabilità</i>	<i>Studi di settore</i>
Esonero visto conformità Iva per crediti fino a 50.000,00 euro e fino a 20.000,00 per le imposte dirette	Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici
Esonero visto conformità o garanzie per rimborsi Iva fino a 30.000,00 euro	Riduzione di un anno dei termini per l'accertamento
Esclusione disciplina delle società di comodo e delle perdite reiterate	Ampliamento ad un terzo della franchigia da accertamento sintetico
Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici	
Riduzione di un anno dei termini per l'accertamento	
Ampliamento ad un terzo della franchigia da accertamento sintetico	

Utilizzo ISA per selezione

14. L'AE e la GDF, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli INDICI nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'AT di cui all' articolo 7, sesto comma, del DPR n. 605 del 1973.

ISA: accertamento e sanzioni

NUOVI ISA: ACCERTAMENTO E REGIME SANZIONATORIO	
Basso punteggio ottenuto	Rischio inserimento in apposite liste selettive per i controlli fiscali di AdE e GdF
Omessa presentazione modello Isa o presentazione con dati inesatti o incompleti	Sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000
Omessa presentazione modello Isa	Accertamento induttivo, previo contraddittorio, dei redditi dell'Irap e dell'Iva

I 175 modelli ISA 2019

I 175 MODELLI ISA DA UTILIZZARE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018

52 commercio	61 servizi	23 professioni	37 manifatture	2 agricoltura
-----------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------

I modelli ISA 2019

LA STRUTTURA DEI MODELLI ISA DA UTILIZZARE PER L'ANNO 2018	
Frontespizio:	Codice attività altre attività esercitate imprese multiattività altri dati
Quadro A – Personale:	Numero giornate retribuite dei dipendenti – numero collaboratori, associati, soci, etc

I modelli ISA 2019 - segue

Quadro B – Unità locali:	Numero unità locali e loro ubicazione, dimensioni e tipologia
Quadro C- Elementi specifici dell'attività:	Dati strutturali necessari alla comprensione delle modalità di espletamento dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo
Quadro D – Beni strumentali:	Numero e caratteristiche dei beni strumentali
Quadro E – Dati per la revisione:	Dati utili per la successiva fase di aggiornamento del modello
Quadro F o G – Dati Contabili:	Elementi contabili necessari alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo e dell'aliquota Iva – passaggio a regime di cassa e viceversa (solo per imprese)

Regole generali di compilazione

Dati contabili quadri
strutturali **senza**
interferenze fiscali

Dati contabili quadri
determinazione
reddito **con**
interferenze fiscali

Il raccordo

Il “raccordo” fra i quadri contabili Isa con la dichiarazione dei redditi		
Rigo F26 Isa	Deve coincidere con:	RF63 Redditi 2019 PF RG31 Redditi 2019 PF RF63 Redditi 2019 SP RG31 Redditi 2019 SP RF63 Redditi 2019 SC
Rigo G13 Isa	Deve coincidere con:	RE26 Redditi 2019 PF RE21 Redditi 2019 SP

I beni strumentali

VALORE DEI BENI STRUMENTALI – RIGO F27	
Beni immobili	Non devono essere considerati
Beni strumentali valore inferiore a 516,46 euro	Vanno sempre considerati
Beni mobili ad uso promiscuo ad eccezione delle autovetture	Vanno considerati per il 50% del costo
Beni strumentali non utilizzati	Possono essere esclusi dal calcolo se non ammortizzati
Beni strumentali posseduti per una parte del periodo d'imposta	Valore ragguagliato ai giorni di possesso

Il rigo «beni strumentali»

	Valore dei beni strumentali	1	,00
F27	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2	,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3	,00

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019

PERSONE FISICHE

a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani
ODCEC Pistoia



REDDITO D'IMPRESA, LAVORO AUTONOMO E REGIMI MINORI

QUADRO «LM» – MINIMI FORFETARI E MINORI

Com'è noto il quadro «LM» è riservato ai contribuenti minimi e/o forfetari

SEZIONE I		LM1									
Regime di vantaggio Determinazione del reddito		LM1	Codice attività								
		LM2	Totale componenti positivi				,00				
		LM3	Rimanenze finali				,00				
		LM4	Differenza (LM2, col. 2 - LM3)				,00				
<input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> Autonomo <input type="checkbox"/> Impresa familiare		LM5	Totale componenti negativi	Commi 91 e 92 L. 208/2015	Art. 1, comma 8 L. 232/2016	Art. 1, comma 9 L. 232/2016	Art. 1, comma 10 L. 232/2016				
			(di cui ¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00	⁵
	LM6	Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5)						,00			
	LM7	Contributi previdenziali e assistenziali				¹	,00	²	,00		
	LM8	Reddito netto						,00			
	LM9	Perdite pregresse		Misura limitata 80%	Misura Piena			³			
		(di cui ¹	,00	²	,00			,00			
	LM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva						,00			
	LM11	Imposta sostitutiva 5%						,00			

QUADRO «LM» – MINIMI FORFETARI E MINORI

Com'è noto il quadro «LM» è riservato ai contribuenti minimi e/o forfetari

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito

Impresa

Autonomo


Impresa familiare

LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	Nuova attività (art.1, comma 65)				
	1	2	3				
LM22	Codice attività		Coefficiente redditività	Componenti positivi		Reddito per attività	
	1	2	%	3	4		
LM23	1	2	%	3	4	,00	
LM24	1	2	%	3	4	,00	
LM25	1	2	%	3	4	,00	
LM26	1	2	%	3	4	,00	
LM27	1	2	%	3	4	,00	
	Artigiani e commercianti			Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		3	
LM34 Reddito lordo	1	,00		2	,00	,00	
LM35 Contributi previdenziali e assistenziali				1	,00	,00	
LM36 Reddito netto						,00	
	Artigiani e commercianti			Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)			
LM37 Perdite pregresse	1	,00		2	,00		
	Misura limitata 40%		Misura limitata 80%		Misura Piena	6	
	(di cui	3	,00	4	,00	5	,00)
LM38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva						,00	
LM39 Imposta sostitutiva						,00	

QUADRO «LM» – MINIMI FORFETARI E MINORI

Il quadro «LM», come detto, riservato ai contribuenti minimi e/o forfetari **risulta confermato nella sostanza, sia per quanto riguarda la struttura, sia per quanto concerne la relativa compilazione.**

Si evidenzia soltanto che nel modello REDDITI PF 2019 – Fascicolo «3» al rigo «LM5» – «Totale componenti negativi» **sono state inserite alcune nuove colonne, in particolare la n. 2, la n. 3 e la n. 4 per indicare l'eventuale «maggiorazione» derivante dalla fruizione del super e/o iper-ammortamento, per effetto delle note proroghe delle agevolazioni.**



LM5	Totale componenti negativi					
		(di cui	Commi 91 e 92 L. 208/2015	Art. 1, comma 8 L. 232/2016	Art. 1, comma 9 L. 232/2016	Art. 1, comma 10 L. 232/2016
		1	2	3	4	5

QUADRO «RG» – REGIME DI CASSA PER SEMPLIFICATI

- il quadro «RG» deve essere compilato dai soggetti in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18, D.P.R. 600/1973
- il quadro deve essere utilizzato: 1) dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata, come appena indicato 2) imprenditori agricoli che, oltre alle attività rientranti nei limiti dell'art. 32 del TUIR, svolgono anche attività produttive di reddito d'impresa
- in tutte le fattispecie, il quadro è compilato dai soggetti che non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro, se imprese aventi per oggetto di servizi ovvero di 700.000 euro se imprese aventi a oggetto altre attività



**REDDITI
QUADRO RG**
Reddito di impresa in regime
di contabilità semplificata

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO D'IMPOSTA 2018

Mod. N.

--	--

RG1 Codice attività ¹

ISA: cause di esclusione ²

QUADRO «RG» – REGIME DI CASSA PER SEMPLIFICATI

- il quadro «RG» deve essere compilato dai soggetti in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18, D.P.R. 600/1973
- il quadro, di per sé, non presenta novità di rilievo ma deve essere compilato tenendo conto del nuovo «principio di cassa» in luogo di quello di competenza, ai sensi del novellato articolo 66 del TUIR
- in tale quadro sono stati eliminati i righi relativi alle «rimanenze finali» (righi «RG8 e «RG9», presenti nel modello precedente, con l'inserimento del rigo «RG38» destinato al «monitoraggio» delle rimanenze finali)

Altri dati	Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti
	1	2	3	4	5
RG37 Dati da riportare nel quadro RN			,00	,00	,00
(di cui da art.5 ⁵		Ritenute	Eccedenze di imposta	Acconti versati	Imposte delle controllate estere
,00)	6	7	8	9	
	,00	,00	,00	,00	,00
RG38 Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze		Art. 92	Art. 93	Art. 94
	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00

QUADRO «RG» – REGIME DI CASSA PER SEMPLIFICATI

REDDITO PRODOTTO ALL'ESTERO

- il codice «28», una delle poche novità, è **stato introdotto per evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (Industria 4.0), iper-ammortamento, di cui al comma 9, art. 1, legge 232/2016;**
- il codice «29» **per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali**, di cui al comma 10, legge 232/2016
- l'inserimento, nel rigo «RG34», di una nuova colonna (1) nella quale i soggetti destinatari (art. 2, legge 238/2010 e art. 16, d.lgs. 147/2015) **devono indicare l'ammontare degli eventuali redditi d'impresa prodotti all'estero che non beneficiano dell'agevolazione (Agenzia delle entrate, circolare 23 maggio 2017 n. 17/E)**

	di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15	
RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore	1	2
	,00	,00

QUADRO «RG» – REGIME DI CASSA PER SEMPLIFICATI

ULTERIORI SITUAZIONI

- **con riferimento ai costi relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento «non» sono in ogni caso ammessi in deduzione** dal reddito imponibile (comma 36-quaterdecies, art. 2, D.L. 138/2011)
- si applica un **regime di semplificato «improntato alla cassa» ma di fatto «ibrido»**
- **il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano del disposizioni, di cui all'art. 66 del TUIR è ridotto dell'importo delle «rimanenze finali»** (Agenzia delle Entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E § 4.2)
- **al fine di evitare salti e/o duplicazioni d'imposta**, sia in sede di prima applicazione del nuovo art. 66 sia tutte le volte in cui le imprese passano da un regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa, **i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi** (Agenzia delle Entrate, circolare 13 aprile 2017 n. 11/E)

QUADRO «RG» – REGIME DI CASSA PER SEMPLIFICATI

<p><u>Reddito d'impresa con «principio di cassa»</u> Ricavi/altri proventi percepiti, di cui agli articoli 85 e 89 del Tuir + Beni in autoconsumo personale e/o familiare dell'imprenditore, di cui all'art. 57 del Tuir Redditi per immobili patrimonio, di cui all'art. 90 del Tuir Plusvalenze, di cui all'art. 86 del Tuir Sopravvenienze attive, di cui all'art. 88 del Tuir - Costi sostenuti (pagati) Minusvalenze/sopravvenienze passive, di cui all'art. 101 del Tuir Quote ammortamento beni materiali, di cui al comma 2, dell'art. 64 e art. 102 del Tuir Quote ammortamento beni immateriali, di cui all'art. 103 del Tuir Canoni e maxi canone leasing, di cui all'art. 102 del Tuir Spese per prestazioni di lavoro, di cui all'art. 95 del Tuir Oneri di utilità sociale, di cui all'art. 100 del Tuir Accantonamenti Tfr, di cui all'art. 105 del Tuir Perdite di beni strumentali e perdite su crediti, di cui all'art. 101 del Tuir Deduzioni forfetarie (intermediari, rappresentanti, ristorazione, autotrasportatori, distributori di carburante) = Reddito imponibile</p>

QUADRO «RG» – REGIME DI CASSA PER SEMPLIFICATI

Regime di cassa «rottamazione» magazzino Agenzia delle entrate, circolare 11/E/2017	
Inventario	La redazione resta obbligatoria in ossequio alle disposizioni contenute nella lettera b), comma 1, art. 9, dl 2/03/1989 n. 69, non abrogato «implicitamente» ma richiamato dall'Agenzia delle Entrate nel recente documento di prassi (§ 6.3 - pagina 32)
Perdita fiscale	La perdita fiscale non può essere riportata in avanti, ai sensi del comma 3, dell'art. 8 del Tuir e viene spesata nel medesimo periodo d'imposta in cui la stessa si è concretizzata
Società di comodo	Prevista la neutralizzazione della perdita fiscale nell'ambito delle società non operative e/o in perdita sistemica

QUADRO «RG» – REGIME DI CASSA PER SEMPLIFICATI

LA ROTTAMAZIONE DEL «MAGAZZINO»

Se ne parla da quando il regime è stato presentato come «novità» assoluta, ma il più grande problema riguarda la cosiddetta «**rottamazione del magazzino**».

Infatti, in ossequio alle disposizioni vigenti (comma 18, art. 1 della Legge di Bilancio 2017) dispone che **«il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 (...) è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito di esercizio precedente secondo il principio di competenza»**.

Se, a tali disposizioni, si aggiungono quelle indicate dal comma 3, dell'articolo 8 e del comma 2, dell'articolo 56 del TUIR, è di **tutta evidenza che al crearsi di una perdita nel primo esercizio di adozione del nuovo regime, la detta perdita diventa soggetta alle limitazioni appena indicate e non «poteva» (si veda successivamente) essere riportata negli esercizi successivi**.

Resta necessaria la redazione dell'inventario finale in ossequio alle norme civilistiche e all'articolo 9, D.L. 2/03/1989 n. 69 .

QUADRO «RG» – REGIME DI CASSA PER SEMPLIFICATI

LA ROTTAMAZIONE DEL «MAGAZZINO»

Con riferimento alla compilazione del quadro di riferimento («RG») si segnala che, di conseguenza, l'ammontare deve essere indicato nel nuovo rigo «RG38» «Rimanenze finali» della sezione «Altri dati», pur non incidendo sulla determinazione del reddito

Altri dati

	Situazioni	Crediti di imposta sui redditi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti
	1	2	3	4
RG37 Dati da riportare nel quadro RN		,00	,00	,00
	Ritenute	Eccezioni di imposta	Accenti mensili	Imposte delle controllate estere
	5	6	7	8
Idi oia da art.5	,00	,00	,00	,00
RG38 Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94
	1	2	3	4
		,00	,00	,00

QUADRO «RG» – REGIME DI CASSA PER SEMPLIFICATI

Come si attua la gestione degli incassi e pagamenti: alternative

La nuova disciplina prevede il contribuente intende adottare per la gestione della contabilità se sceglie di restare nel regime attuale semplificato (quello di cassa) giacché, in linea generale, le disposizioni prevedono la possibilità di utilizzare gli effettivi incassi e/o pagamenti, **dovendo instaurare un apposito e distinto registro, ovvero optare per la sola tenuta dei registri Iva con applicazione della “presunzione” di incasso e pagamento definito sulla base della registrazione dei documenti in base alla registrazione ai fini del detto tributo.**

Quindi, come prescritto dall’art. 18, del D.P.R. 600/1973 per il contribuente è possibile, alternativamente:

- tenere il registro incassi e pagamenti oltre a quelli richiesti ai fini Iva (comma 2),
- tenere i registri Iva con indicazione dei mancati incassi e pagamenti (comma 4)
- mediante opzione, tenere solo i registri obbligatori ai fini Iva, applicando la presunzione di incasso e pagamento (comma 5).

Se il contribuente sceglie di applicare il regime di “effettivo” incasso e pagamento deve verificare di volta in volta quando lo stesso si debba ritenere perfezionato, soprattutto in presenza di pagamenti con assegni e con bonifici; in attesa dei necessari chiarimenti sul tema, si dovrebbe poter far riferimento alle precisazioni già fornite dall’Agenzia delle entrate, in tema di incassi e pagamenti per gli esercenti arti e professioni (sul tema, risoluzioni 77/E/2007 e 138/E/2009 e circ. 38/E/2010).

QUADRO «RG» – REGIME DI CASSA PER SEMPLIFICATI

Le alternative contabili per la gestione del regime di cassa	
Metodo 1	Tenuta di due registri distinti (Incassi/pagamenti)
Metodo 2	Tenuta dei registri Iva con annotazione separata delle operazioni non Iva e indicazione dell'importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti alla data del 31 dicembre
Metodo 3	Tenuta dei registri Iva con annotazione separata delle operazioni non Iva senza annotazioni dell'importo incassato/pagato per effetto della coincidenza tra data di registrazione del documento e data di incasso/pagamento del medesimo documento

QUADRO «RG» – REGIME DI CASSA PER SEMPLIFICATI

IL MOMENTO RILEVANTE PER IL PRINCIPIO DI CASSA		
Tipologia	Riferimento	Momento
Carta di credito e/o di debito	Risoluzione n. 77/E/2007	Rileva il momento dell'utilizzo della carta, poiché il successivo momento in cui avviene l'addebito sul c/c attiene a un rapporto interno che riguarda esclusivamente l'utilizzatore e il soggetto gestore della carta.
Assegni bancari e/o circolari	Circolare n. 38/E/2010 Risoluzione n. 138/E/2009	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute al momento della materiale ricezione dell'assegno, risultando irrilevante il momento dell'effettivo incasso.
Bonifico	Circolare n. 38/E/2010	I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata ovvero nel momento in cui la stessa risulta disponibile. Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore.
Cambiale (indicazione non fornita con la circolare 11/E/2017)	Risoluzione n. 352856/1983 Nota n. 330541/1981	Si rende necessario distinguere tra titoli non cedibili, per i quali il pagamento si ha al momento della scadenza del titolo (buon fine dell'incasso) e titoli cedibili, per i quali assume rilievo il momento della cessione o dello sconto dei titoli.
Ricevuta bancaria (indicazione non fornita con specifici documenti di prassi)	==	Per quanto riguarda i ricavi, nel caso di accredito con clausola «salvo buon fine» vale la data di pagamento del cliente presso la banca, mentre in presenza di clausola «al dopo incasso», vale la data di accredito della somma sul c/c dell'imprenditore, mentre per quanto concerne il sostenimento delle spese si deve far riferimento al momento in cui l'imprenditore paga la ricevuta bancaria.

QUADRO «RE» – LAVORO AUTONOMO

AMMORTAMENTO MAGGIORATO

- **a decorrere dal 2016 è stato introdotto il super ammortamento** (commi da 91 a 94 e 97, legge 208/2015) che consiste in una maggiorazione del costo fiscale dei beni materiali nuovi acquistati, anche in leasing
- con la legge di Bilancio 2017 (commi 8-13, legge 232/2016) **l'agevolazione è stata estesa per i detti acquisti eseguiti tra l'1/1/2017 e il 31/12/2017**
- **restano esclusi taluni investimenti** (beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, investimenti in beni indicati negli allegati)
- **si deve tenere conto delle indicazioni di prassi dell'Agenzia delle Entrate già fornite (circolari 23/E/2016, 4/E/2017 e 8/E/2017, nonché la risoluzione 74/E/2016)**

RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ² (¹ _____ ,00)	_____ ,00
-----	--	---	-----------

QUADRO «RE» – LAVORO AUTONOMO

SPESE PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE, SOMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE


- nel rigo «RE15» sono state inserite due nuove colonne destinate alla distinzione tra le spese non addebitate analiticamente al committente e quelle addebitate analiticamente dal committente
- alle spese addebitate analiticamente «non» si applicano i limiti di deducibilità, di cui al primo periodo, comma 5, art. 54 del TUIR
- nel rigo «RE 17» sono da indicare le spese per la formazione (iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale) nonché le spese di iscrizione a convegni o congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1, **integralmente deducibili entro la soglia di 10.000 euro**

RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Spese non addebitate analiticamente al committente 1	Spese addebitate analiticamente al committente 2	Ammontare deducibile 3	
		,00	,00	,00	
RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande 1	Spese formazione 2	Spese servizi certificazione competenze 3	Ammontare deducibile 4
		,00	,00	,00	
			+	=	

QUADRO «RE» – LAVORO AUTONOMO

REDDITI DI LAVORO AUTONO PRODOTTI ALL'ESTERO

- nel rigo «RE21» è stata inserita una colonna (colonna 3) nella quale devono essere indicati gli **eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero che non beneficiano dell'agevolazione**
- Il regime agevolativo è stato disposto dall'art. 2, legge 30/12/2010 n. 238 ovvero dall'art. 16, d.lgs. 14/09/2015 n. 147
- In merito, chiarimenti **dall'Agenzia delle Entrate** con la **circolare 23/05/2017 n. 17/E**



	di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15	
RE21 Differenza (RE6 – RE20)	1	2	3
	,00	,00	,00

QUADRO «RH» – REDDITI DI PARTECIPAZIONE

NUOVA DISCIPLINA DELLE «PERDITE D'IMPRESA»

Le novità inserite nel quadro «RH» derivano dalla rinnovata disciplina delle perdite d'impresa in relazione alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019.

In particolare:

- nella sezione II «Dati della società partecipata in regime di trasparenza», **righe RH5 e RH6 è stata inserita la nuova colonna 5** «Perdite in misura piena» da barrare se la perdita d'impresa indicata nella colonna 4 è utilizzabile al 100% ai sensi del comma 2, dell'art. 84 del D.P.R. 917/1986
- al **riga RH8** «Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa la presenza di due colonne si è resa necessaria per indicare separatamente le «Perdite da contabilità semplificata» (colonna 1) e le «Perdite da contabilità ordinaria» (colonna 2)
- il riga **RH12 è stato revisionato** con la predisposizione di tre colonne per l'indicazione della quota di perdite utilizzabili (40%, 80% e 100%)
- l'eliminazione del **riga RH13** che si riferiva alle «Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata»

QUADRO «RH» – REDDITI DI PARTECIPAZIONE

Sezione II
Dati della società partecipata in regime di trasparenza

Codice fiscale società partecipata		Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite in misura piena	
1		3 %		4		5	
RH5	Quota redd. società non operative 8	Quota ritenute d'acconto 9	Quota crediti d'imposta 10	Quota credito imposte estere ante opzione 11	Quota oneri detraibili 12		
	,00	,00	,00	,00	,00		
	Quota eccedenza 13	Quota acconti 14					
	,00	,00					
	1	3 %	4	5			
	8	9	10	11	12		
	,00	,00	,00	,00	,00		
	13	14					
	,00	,00					

Sezione III
Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (Reddito minimo)	1	,00	2	,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	Perdite da contabilità semplificata		Perdite da contabilità ordinaria	
		1	,00	2	,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8	Perdite da contabilità semplificata		Perdite da contabilità ordinaria	
		1	,00	2	,00
				3	,00

QUADRO VARI – PERDITE D’IMPRESA

In relazione alle modifiche intervenute con la legge ecco i quadri e i righe interessati alla disciplina sulle perdite che prevede una applicazione analoga a quella dei soggetti IRES, quindi senza limiti di tempo e con utilizzo limitato all’80% del reddito imponibile delle perdite realizzate, tenendo conto anche della disciplina transitoria che il legislatore ha introdotto per quelle relative al 2017 e al 2018.

RF100	Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti	Misura limitata 40% 1	Misura limitata 80% 2	Misura Piena 3	4	
RG35	Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti	Misura limitata 40% 1	Misura limitata 80% 2	Misura Piena 3	4	
LM9	Perdite pregresse (di cui	Misura limitata 80% 1	Misura Piena 2	3		
LM37	Perdite pregresse (di cui	Artigiani e commercianti 1	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95) 2	Misura limitata 40% 3	Misura limitata 80% 4	Misura Piena 5
RS12	Perdite d’impresa non compensate nell’anno	Perdite da contabilità semplificata 2017 1	Perdite da contabilità semplificata 2018 2	Perdite in contabilità ordinaria (di cui al presente periodo 3	4	
RS13	PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA (di cui relative al presente anno			1	2	

QUADRO «RH» – REDDITI DI PARTECIPAZIONE

Colonna	Modalità di compilazione
1	Perdite di rigo RH8, colonna 1, derivanti dalla partecipazione in imprese in contabilità semplificata, che residuano dopo l'utilizzo in compensazione con il reddito di rigo RH7, colonna 2.
2	Perdite di rigo RH8, colonna 2, derivanti dalla partecipazione in imprese in contabilità ordinaria, che residuano dopo l'utilizzo in compensazione con il reddito di rigo RH7, colonna 2.
3	Differenza (non inferiore all'eventuale importo indicato a colonna 1, rigo RH7) tra: <ul style="list-style-type: none"> • l'importo di rigo RH7, colonna 2; • le perdite di cui alle colonne 1 e 2 di rigo RH8, fino a concorrenza dell'importo indicato a rigo RH7, colonna 2.

QUADRO «RM» – RIVALUTAZIONE TERRENI

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI

Nel quadro RM «Redditi soggetti a tassazione separata ed imposta sostitutiva – Rivalutazione terreni» deve essere indicata **la rivalutazione introdotta dalla legge di Bilancio 2018 per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018** per i quali è stata prevista la possibilità con perizia di stima e pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8% che dovevano essere eseguiti entro il 2 luglio 2018.

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM20	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00		
	RM21	,00	,00	,00	,00		
	RM22	,00	,00	,00	,00		

QUADRO «RT» – PLUSVALENZE

PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

Le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile nella quota pari al 58,14% del relativo ammontare.

La conseguenza è che devono essere utilizzati codici distinti in relazione alle diverse quote tassabili.

SEZIONE III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate	RT61	Totale dei corrispettivi delle cessioni	(vedi istruzioni ¹)	2	,00
	RT62	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	2	,00
	RT63	Plusvalenze (RT61 – RT62)	(ovvero Minusvalenze ¹ ,00)	2	,00
	RT64	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti			,00
	RT65	Differenza (RT63 col. 2 – RT64)			,00
	RT66	Imponibile			,00
	RT67	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)			,00
	RT69	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato			,00

QUADRO «RT» – PLUSVALENZE

PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

Codice	Descrizione
1	Per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere anteriormente all'1.1.2009 (concorrono al reddito nella misura del 40%).
2	Per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall'1.1.2009 al 31.12.2017 (concorrono al reddito nella misura del 49,72%).
3	Per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dal 1.1.2018 al 31.12.2018 (concorrono al reddito nella misura del 58,14%).

QUADRO «RR» – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

CONTRIBUTI «SOSPESI»

In questo quadro è stato inserita la possibilità di indicare, per gli iscritti alla Gestione Separata, **il codice corrispondente alla tipologia di contributo sospeso**, il cui importo va indicato nella colonna 18 (si veda art. 14 legge 81/2017 e INPS circolare 69 del 2018 – Malattia e infortunio).

Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

Codice	Reddito		Codice	Reddito		Codice	Reddito		Codice	Reddito	
	1	2		3	4		5	6		7	8
RR5		,00		,00		,00		,00			,00
	Imponibile		Periodo		Aliquota	Contributo dovuto		Acconto versato		Codice	Contributi sospesi
	11	,00	dal 12	al 13	14	15	,00	16	,00	17	18
RR6	Totali		Contributo dovuto		Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24		Acconto versato				
RR7			Contributo a debito								
RR8			Contributo a credito		Eccedenza versamento		Totale credito di cui si chiede il rimborso				
			1		2		3				
		Totale credito da utilizzare in compensazione		Credito del precedente anno		Credito anno precedente di cui compensato in F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio			
		4		5		6		7			

QUADRO «RE» «RG» E «RF» – AMMORTAMENTI

SUPER E IPER AMMORTAMENTO

Nei righi «RE7» e «R8» (lavoro autonomo), «RF18», «RF21», «RF31» e «RF55) nonché in «RG22» è possibile, stante la proroga inserita nella legge di Bilancio 2018:

- il **super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi al 31 dicembre 2018** (o al 30 giugno 2019 in presenza delle relative condizioni) che prevedono la maggiorazione del 30% (in luogo del 40%) del costo di acquisizione e la riduzione per talune categorie agevolabili, la non cumulabilità delle due misure (super – iper-ammortamento)
- **l'iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi al 31 dicembre 2018** (31 dicembre 2019 in presenza di determinate condizioni) con la previsione di nuove categorie agevolabili, la non cumulabilità delle due misure, del mantenimento delle quote residue del beneficio in caso di dismissione
- l'introduzione di **nuovi codici** (quadri RF e RG)

QUADRO «RE» «RG» E «RF» – AMMORTAMENTI

SUPER E IPER AMMORTAMENTO

Codice		Fattispecie
RF	RG	
57	36	“Nuovo” maxi-ammortamento, con maggiorazione del 30% della quota di ammortamento fiscale deducibile.
58	37	“Nuovo” iper-ammortamento, con maggiorazione del 150% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscono processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’Allegato A alla Finanziaria 2017, effettuati entro il 31.12.2018 (31.12.2019 se entro il 31.12.2018 l’ordine è accettato e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
59	38	“Nuovo” iper-ammortamento, con la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’Allegato B alla Finanziaria 2017 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (31.12.2019 se entro il 31.12.2018 l’ordine è accettato e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).

QUADRO «RF» – PLUSVALENZE

PLUSVALENZE REALIZZATE NEL 2018

Per la compilazione del rigo «RF46» si evidenzia che il D.M. 26 maggio 2017 ha modificato dal 50,28% al 41,86% **la percentuale di esenzione indicata dal comma 2, dell'art. 58 del D.P.R. 917/1986, con riferimento alle partecipazioni qualificate e/o non qualificate con requisiti PEX** detenute da soggetti IRPEF (imprenditori individuali) nell'ambito dell'attività d'impresa.

Variazioni in
diminuzione

RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	1	,00	2	,00
RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b))				,00
RF36	Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE				,00
RF38	Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE, formati in regime di trasparenza				,00
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10				,00
RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6)				,00
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1	,00	2	,00
RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))				,00
RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)				,00
RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)			Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata	,00
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti	1	,00	2	,00
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata			Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata	,00

QUADRO «RF» – REDDITO DETASSATO

REDDITO REALIZZATO A BORDO DI NAVI DA CROCIERA

Il rigo relativo al reddito detassato si compone di cinque colonne in relazione alla introduzione della **nuova colonna 4 «navi da crociera» nella quale deve essere indicato l'80% del reddito derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale** anche se esercitate da terzi sulla base di contratti con l'armatore.

Per i redditi derivanti dall'attività di escursione la detassazione è disposta solo per l'armatore.

RF50	Reddito detassato	Patent box	Ruling	Navi/Pesca	Navi da crociera	
	(di cui	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00)	,00

QUADRI «RF» e «RS» – VIADOTTO DI GENOVA

AGEVOLAZIONI PER IL CROLLO DEL VIADOTTO POLCEVERA

In relazione a tale evento sono state previste alcune agevolazioni ovvero:

- i redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero a partire dal 29 settembre 2018 non concorrono alla formazione del reddito fino al 31 dicembre 2020 ai sensi del comma 1, dell'art. 3, D.L. 109/2018 con interessamento dei righi «RF10», «RF11» e «RF39»
- previsione del codice «71» da inserire nel rigo «RF55» per i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi con il detto crollo (interessati i righi RG10 – codice 24 e RG22 – codice 41)
- nuovo codice «18» per la corretta compilazione dei righi «RS401» e «RS402» pe la detassazione dei citati indennizzi
- indicazione del codice «2» nella casella «Eventi eccezionali» inserita nel frontespizio

RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività	,00
RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10	,00

QUADRO «RS» – ACE

RIPORTO ECCEDENZE E STERILIZZAZIONE

Il prospetto è ancora presente in quanto è possibile riportare l'eccedenza ACE 2018 e, di conseguenza, quella degli esercizi precedenti, sebbene l'agevolazione risulti abrogata dal 2019.

Previsto l'inserimento di due nuove colonne «10» e «11» destinate all'indicazione dei conferimenti in denaro e l'ammontare degli stessi che comportano la sterilizzazione dell'incremento del capitale proprio.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio 1	Decrementi del capitale proprio 2	Riduzioni 3	Differenza 4	Patrimonio netto 5
	,00	,00	,00	,00	,00
RS37				Minor Importo 6	Rendimento 7
	Codice fiscale 8		Rendimento attribuito 9	Eccedenza riportata 10	Rendimenti totali 11
			Rendimento ceduto 12	Reddito d'impresa di speltanza dell'imprenditore 13	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore 14
	Rendimento nozionale società partecipate 15	Rendimento imprenditore utilizzato 16	Eccedenza trasformata in credito IRAP 17	Eccedenza riportabile 18	Codice Stato Estero 19
	,00	,00	,00	,00	,00
RS38	Elementi conoscitivi				
	Interpello 1	Conferimenti art. 10, co. 2 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati 3	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 4	Corrispettivi col. 4 sterilizzati 5
		,00	,00	,00	,00
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 6		Corrispettivi col. 6 sterilizzati 7	Incrementi art. 10, co. 3, lett. c) 8	Incrementi col. 8 sterilizzati 9
	,00		,00	,00	,00
	Conferimenti art. 10, co. 4 10		Conferimenti col. 10 sterilizzati 11		
	,00		,00		

QUADRO «RQ» – LE MODIFICHE

ISA E RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Il prospetto è stato modificato per l'introduzione degli ISA con l'abrogazione anche della Sezione XXII che lo scorso anno era stata prevista per l'estromissione degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa. Introdotte alcune nuove sezioni (XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C) destinate alla rivalutazione dei beni d'impresa e partecipazioni e disposta l'eliminazione della sezione XXIV destinato alle altre imposte sostitutive.

SEZIONE XXI
Ulteriori componenti
positivi ai fini IVA -
Indici sintetici
di affidabilità fiscale

RQ80

Maggiori corrispettivi

1

Imposta

2

,00

,00

SEZIONE XXIII-A
Rivalutazione
dei beni e delle
partecipazioni

RQ86

Rivalutazione dei beni ammortizzabili

Importo

Aliquota

Imposta

1

2

,00

16%

,00

RQ87

Rivalutazione dei beni non ammortizzabili

,00

12%

,00

RQ88

Rivalutazione delle partecipazioni

,00

12%

,00

QUADRO «RU» – CREDITI D’IMPOSTA

NUOVI CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE

- Credito d’imposta per gli investimenti nelle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2018 (articolo 18-quater, D.L. 8/2017 – codice «E3»)
- Credito d’imposta per gli esercenti di librerie (comma 319, art. 1, legge finanziaria 2018 – codice «E9»)
- Credito d’imposta esercenti degli impianti di distribuzione carburante (comma 924, art. 1, legge di Bilancio 2018 – codice «F3»)
- Credito d’imposta per le attività di formazione del personale dipendente (comma 46, art. 1, legge di Bilancio 2018 – codice «F7»)
- Credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (comma 271, art. 1 legge n. 296/2006) da indicare nella Sezione I (codice 62)
- Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. 145/2013 – codice «B9»)
- Credito d’imposta per investimenti pubblicitari da inserire nella nuova casella «2» (codice «E4») per indicare il mezzo di comunicazione scelto
- Credito d’imposta per il settore cinematografico e audiovisivo rivisto con indicazione di taluni codici per quelli maturati (codici da «D2» a «D6» e «D8»)

DETRAZIONI E ONERI DEDUCIBILI
Le novità

IL «BONUS VERDE»

COMMA 12, ARTICOLO 1, LEGGE 205/2017 (NORMA DI INTRODUZIONE - LEGGE DI BILANCIO 2018)

Sistemazione a verde di aree

Si tratta, quindi, di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi

Realizzazioni di coperture a verde

Si tratta, quindi, di realizzazione di coperture a verde e giardini pensili

ATTENZIONE

La detrazione **spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano effettivamente sostenuto le spese** nella misura in cui le stesse siano rimaste a loro carico.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di «progettazione» e «manutenzione» connessa all'esecuzione degli interventi elencati.

IL «BONUS VERDE»

**LA PROROGA
COMMA 68, ARTICOLO 1, LEGGE 145/2018
(LEGGE DI BILANCIO 2019)**

Il legislatore ha confermato la proroga anche per il periodo d'imposta 2019 della detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, fruibile dal proprietario e/o detentore

IL «BONUS VERDE»

LA NORMA COMMA 12, ARTICOLO 1, LEGGE 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)

Tipologia del bonus

Detrazione IRPEF 36%
delle spese documentate
«sostenute» ed
«effettivamente» rimaste
a carico

Ammontare massimo

Il bonus è riconosciuto su
un ammontare massimo
delle spese pari a 5.000
euro per unità
immobiliare abitativa
(Codici 12 e 13 – Righi da
RP41 a RP47 – REDDITI PF
2019)

Ristrutturazione edilizia

Il bonus «non» è legato,
come quello sui mobili,
alla esecuzione di lavori di
ristrutturazione edilizia

IL «BONUS VERDE»

SOGGETTI DESTINATARI DELLA DETRAZIONE

Possiedono l'unità immobiliare «abitativa» sulla quale sono eseguiti gli interventi

Detengono l'unità immobiliare «abitativa» sulla base di un titolo idoneo

Proprietario
Nudo proprietario
Titolare di altri diritti reali ovvero uso (art. 1021 c.c.), usufrutto (art. 981 c.c.), abitazione (art. 1022 c.c.) o diritto di superficie (art. 952 c.c.)

Possono beneficiare della detrazione in commento i soggetti che detengono l'immobile in forza di un contratto di locazione (art. 1571 c.c.) o di comodato (art. 1803 c.c.) da parte dell'inquilino e/o del comodatario

IL «BONUS VERDE»

TIPOLOGIA DI IMMOBILI «AGEVOLATI»

**Esclusivamente unità immobiliari
«ad uso abitativo»**

Si tratta, quindi, unità immobiliari a destinazione abitativa ovvero di quelle unità che preso l’Agenzia delle Entrate – Territorio (ex Catasto) risultano classificate nel Gruppo «A», con esclusione della categoria «A/10» Uffici

GRUPPO A

A/1	Abitazioni di tipo signorile
A/2	Abitazioni di tipo civile
A/3	Abitazioni di tipo economico
A/4	Abitazioni di tipo popolare
A/5	Abitazioni di tipo ultrapolare
A/6	Abitazioni di tipo rurale
A/7	Abitazioni in villini
A/8	Abitazioni in ville
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10	Uffici e studi privati
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Parti «a comune» degli edifici condominiali

Si tratta, quindi, di parti comuni esterne degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c.

IL «BONUS VERDE»

LIMITE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Detrazione fruibile fino a un ammontare complessivo delle stese «non» superiore a 5.000 euro per unità immobiliare

Il limite di spesa resta fissato in euro 5.000 anche se l'intervento è realizzato su parti a comune (condominio) per unità immobiliare a uso abitativo.
In tal caso **la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile e a condizione che la stessa sia stata versata «effettivamente» al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.**

La spesa deve essere ripartita, per tutti i contribuenti a prescindere dall'età, in 10 quote annuali di pari importo

Quindi, le spese si detraggono a partire dall'anno di sostenimento (2018) e nei nove successivi in quota costante (euro 180 all'anno)

IL «BONUS VERDE»

MODALITA' DI PAGAMENTO



Il legislatore ha disposto che per beneficiare della detrazione è necessario che i pagamenti siano eseguiti con strumenti «idonei» a consentire la tracciabilità delle operazioni

Modalità confermate anche dall'Agenzia delle Entrate

Bonifico, sia bancario che postale
Bancomat
Carte di credito
Assegni bancari
Assegni circolari

«TERZO SETTORE»

DEDUZIONE EROGAZIONI LIBERALI E CONTRIBUTI VERSATI IN FAVORE DELLE ONLUS, ODV, APS e MUTUO SOCCORSO



- il Codice del Terzo settore prevede che le **liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato**. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare
- **è possibile detrarre il 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro**; l'aliquota di detrazione **è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato (ODV)** (codici 71 e 76 – Righi da RP8 a RP13 – REDDITI PF 2019)
- **è innalzato a 1.300 euro da euro 1.291,14, il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso** (codice 22 – Righi da RP8 a RP13 – REDDITI PF 2019)

«BONUS CASA»

DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO



- sono state introdotte **nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65% o con aliquote dell'80 o dell'85%**
- **dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi, va effettuata la comunicazione all'ENEA:** la legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS). **La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.** Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018. Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.

«DETRAZIONI E DEDUZIONI»

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO
(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
3	Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	60.000	92.307,69	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 31 dicembre 2018
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

«DETRAZIONI E DEDUZIONI»

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

«DETRAZIONI E DEDUZIONI»

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

«ULTERIORI DETRAZIONI E DEDUZIONI»

DEDUZIONI E DETRAZIONI VARIE (Codici e righe REDDITI PF 2019)



- è possibile detrarre dall'IRPEF il 19% delle spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro (nuovo codice 40)
- le spese per assicurazione contro eventi calamitosi (nuovo codice 42 – Righe RP8 e RP13)
- le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (nuovo codice 44 – righe RP8 e RP13)
- a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare
- innalzamento da euro 717 a euro 786 del limite massimo di spesa per la frequenza di scuole d'infanzia, del primo ciclo di istruzione e di scuole secondarie di secondo grado per il quale è possibile fruire della detrazione del 19%

«LE DETRAZIONI AL 19%»

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	„
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	„
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	„
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	„
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	„
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	29	Spese veterinarie	„
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	„
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	„	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	„
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	„	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	„
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	„	33	Spese per asili nido	„
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	„	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	„
13	Spese per istruzione universitaria	„	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	„
14	Spese funebri	„	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	„
15	Spese per addetti all'assistenza personale	„	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	„
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	„	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	„
17	Spese per intermediazione immobiliare	„	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	„
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	„	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	„
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	„	99	Altre spese detraibili	„
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	„			

«LE ALTRE DETRAZIONI»

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	da E8 a E10	62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO	RIGO
71	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS	da E8 a E10	76	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV)	da E8 a E10

*Arrivederci al prossimo incontro
Videofisco di del 17 aprile 2019*

*Le attestazioni della direzione
e la conclusione del lavoro di valutazione*

Con Andrea Scaini e Luca Quiri

